

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 471

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(POLI BORTONE)**

**di concerto col Ministro del tesoro
(DINI)**

**e col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(PAGLIARINI)**

(V. Stampato Camera n. 635)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 giugno 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge
28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito
peschereccio di esercizio

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati	»	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 322

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «lire 9.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire 20.000 milioni»;

al comma 2, le parole: «lire 9.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire 20.000 milioni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*«2-bis. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 è destinata all'erogazione di un contributo *una tantum* per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento è stabilita dal Comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165».*

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, al fine di consentire l'attività gestionale di numerose imprese, nonchè la tutela dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 9.000 milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente
disciplina del credito peschereccio di esercizio**

Articolo 1.

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire **20.000** milioni per l'anno 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire **20.000** milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

2-bis. Una quota pari a lire **3.000** milioni della somma prevista al comma 1 è destinata all'erogazione di un contributo *una tantum* per

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - POLI BORTONE - DINI -
PAGLIARINI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento è stabilita dal Comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

3. Identico.